



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

INNOVAZIONE E DIRITTO

RIVISTA DI

DIRITTO TRIBUTARIO E DELL'ECONOMIA

5

2016

PARTE TERZA

Il nuovo bilancio di esercizio secondo il D.lgs n. 139/2015: riflessioni sui principali aspetti civilistici della riforma *

di Paola Coppola

Professore associato di Diritto tributario

Dipartimento di economia

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

ABSTRACT

With the Legislative Decree n. 139/2015, based on the European Community Law, a gradation in the complexity of the accounting principles was introduced, to be observed in preparing the financial statements based on dimensional profiles of companies with the aim of introducing more stringent and sophisticated accounting practices for medium and large enterprises - aligned with the laws of the main European countries and international practice (IAS) - and of reducing compliance and administrative burdens for smaller companies with a view to simplification.

From the analysis of the main civil law changes many critical issues and uncertainties were detected, resulting from new accounting criteria and representation in the financial statements of certain accounting items with an impact on the measurement of the financial result and capital financial statements of 2016, representing the inability of the financial invariance clause specified in the law, in order to express the effects desired and established by the reform.

KEYWORDS: *Reform of the Financial Statements - analysis and simplification - accounting policies and accounting principles - elimination of the extraordinary section of the income statement - direct and indirect effects of the profit loss equity changes - financial invariance clause: inability to express the effects of the reform*

SINTESI

Con il D.lgs n. 139/2015 di ispirazione comunitaria è stata introdotta una gradualità nella complessità dei principi contabili da osservarsi nella redazione del bilancio basata sui profili dimensionali delle imprese con l'obiettivo di introdurre trattamenti contabili più rigidi e sofisticati per le imprese medio-grandi, in linea con le legislazioni dei principali Paesi europei e con la prassi internazionale (IAS), e di ridurre gli adempimenti ed oneri amministrativi a carico delle imprese di minori dimensioni in un'ottica di semplificazione.

Dall'analisi delle principali modifiche civilistiche sono state rilevate le tante criticità ed incertezze che scaturiscono dai nuovi criteri di contabilizzazione e rappresentazione in bilancio di talune poste contabili destinate ad incidere sulla misura del risultato d'esercizio e del patrimonio dei bilanci 2016, arrivando a rappresentare l'inidoneità della clausola di invarianza finanziaria indicata nella legge ad esprimere gli effetti voluti e stabiliti dalla riforma.

PAROLE CHIAVE: riforma del Bilancio di esercizio - analiticità e semplificazione - criteri di valutazione e principi contabili - eliminazione della sezione straordinaria del conto economico - effetti diretti ed indiretti delle modifiche sull'utile, perdita, patrimonio - clausola di invarianza finanziaria: inidoneità ad esprimere gli effetti della riforma

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le principali novità: la gradualità nella complessità degli adempimenti e nell'analiticità dei criteri a seconda delle classi dimensionali delle imprese – 3. I nuovi criteri di valutazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e debiti e strumenti derivati – 4. I principi contabili della *rilevanza* e della *prevalenza della sostanza sulla forma* – 5. La nuova struttura del bilancio delle imprese (tutte): l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e dei conti d'ordine – 6. Le voci di bilancio dedicate ai rapporti delle impresa con le società "sorelle" – 7. Il "Write off" dei costi di ricerca e di pubblicità. La capitalizzazione dei (soli) costi di sviluppo e l'ammortamento dell'avviamento – 8. L'allocatione in bilancio delle azioni proprie – 9. L'incidenza dell'"effetto di transizione" nei bilanci 2016

1. Premessa

Con il D.lgs 18-08-2015, n. 136 e n. 139 si è data attuazione alla nuova direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci di esercizio e consolidato (e relative relazioni) delle società di capitali europee che non adottano i principi contabili internazionali.

Con il D.lgs n. 136/2015 il legislatore è intervenuto, in particolare, sulla disciplina del bilancio degli intermediari finanziari, abrogando il previgente decreto di riferimento del settore, il D.lgs 27-01-1992, n. 87 di attuazione delle previgenti Direttive¹, per coordinarla con i principi recati dal recente riordino del settore dell'intermediazione finanziaria (avvenuto con il D.lgs 13-10-2010, n. 141 e relativi provvedimenti attuativi) e la disciplina dei bilanci IAS.

Con il D.lgs n. 139 sono state apportate, invece, significative modificazioni alla disciplina del bilancio di esercizio di cui agli artt. 2423 e seguenti del c.c. e, quindi, ai principi di redazione ed agli schemi di bilancio delle società di capitali ed alla disciplina del bilancio consolidato di cui al D.lgs n. 127/1991 di attuazione delle ormai abrogate IV Direttiva n. 78/660/CEE e VII Direttiva n. 83/349/CEE².

¹ Trattasi, in particolare, della Direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della Direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

² Per un'analisi analitica di tutte le modifiche apportate dal D.lgs. n. 139/2015 e del suo impatto sulla disciplina contabile si rinvia a C. SOTTORIVA, *La redazione del bilancio di esercizio secondo il*

La ratio della riforma, di ispirazione comunitaria, è stata quella di introdurre una gradualità nella complessità dei principi contabili che vanno adottati nella redazione del bilancio basata sui profili dimensionali delle imprese con l'obiettivo, da un lato, di introdurre trattamenti contabili più rigidi e sofisticati per le imprese medio-grandi, analoghe alle tecniche adottate dai competitor nazionali e internazionali (IAS Adopter); e, dall'altro, di ridurre gli adempimenti ed oneri amministrativi a carico delle imprese di minori dimensioni in un'ottica di semplificazione, ferma la facoltà di queste ultime di optare per le regole più complesse.

Le novità, che interessano le società commerciali di capitali, nonché quelle di persone, ove queste abbiano come soci illimitatamente responsabili società di capitali, si applicano a partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore del decreto. Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione già nel bilancio dell'esercizio in corso e riguardano anche i bilanci 2015 che, a fini comparativi, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.

L'OIC, l'organismo italiano contabilità³, ha lavorato all'interpretazione dei precedenti principi contabili rendendo pubblici gli aggiornamenti, ad oggi ancora in bozze, nel corso del 2016⁴.

D.Lgs n. 139/2015 e secondo i principi contabili nazionali, Ipsoa, 2015; ID, *Il D.Lgs n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, in *Società*, n. 10/2015, pag. 1061 ss. L. DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2015; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, 2015, pag. 449 ss.; S. LATORRACA, *Le novità del D.Lgs n. 139/2015 e gli impatti immediati della riforma*, in *Le novità del bilancio 2015*, Quaderni n. 127, Eutekne. G. STRAMPELLI, *Del bilancio*, in *Le società per azioni*, diretto da P. ABBADESSA, G. PORTALE, Milano, 2016, pag. 2166 ss.; E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. 2. Bilancio d'esercizio*, Torino, 2016, 34 ss. e 547 ss..

³ La legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge n. 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell'OIC.

⁴ Nel corso del 2016, nel periodo da marzo a luglio 2016, l'OIC ha reso pubbliche le bozze dell'aggiornamento dei principi contabili ai fini della loro consultazione: 15 *crediti* e 19 *debiti*; 20 *strumenti finanziari derivati* e 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*; 24 *Immobilizzazioni immateriali*, 16 *Immobilizzazioni materiali* e 31 *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*; 14 *Disponibilità liquide*, 20 *Titoli di debito* e 21 *Partecipazioni*; 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, 13 *Rimanenze* e 28 *Patrimonio netto*, nonché 10 *Rendiconto finanziario*, 18 *Ratei e risconti*; 9 *Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*, 17 *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, 23 *Lavori in corso su ordinazione*, 25 *Imposte sul*

Sebbene la riforma impatti sui bilanci 2016, ad oggi, mancano, però, le norme di coordinamento e di attuazione del decreto legislativo in ambito tributario, anche se le scelte assunte dagli amministratori, nel rispetto delle novità legislative, andranno sicuramente ad influenzare la determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta 2016 e, di riflesso, incideranno sulla fiscalità corrente, anticipata e differita da rilevare in bilancio⁵.

In questa fase non è dato prevedere come il legislatore tributario intenderà procedere e se, in specie, intenderà mantenere invariate le regole di determinazione del reddito imponibile disposte dal TUIR o se, invece, intenderà "sterilizzare" le modifiche che impattano sul conto economico, facendo "rivivere" il sistema del "doppio binario".

In questo lavoro si procederà ad analizzare le principali modifiche civilistiche per poi verificare il probabile impatto delle stesse sull'ammontare del reddito imponibile.

L'"esercizio" non è fine a se stesso, essendo diretto a rappresentare le tante criticità ed incertezze che stanno, in questa fase, attanagliando gli amministratori, oltre che i redattori dei bilanci di esercizio, nell'adozione di scelte e valutazioni che, come si vedrà, non possono ritenersi affatto "neutre" come, invece, sembrerebbe doversi desumere dalla lettura della clausola di *invarianza finanziaria* contenuta all'art. 11 del cit. D.lgs n. 139/2015 secondo cui dall'attuazione del decreto "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2. Le principali novità: la gradualità nella complessità degli adempimenti e nella analiticità dei criteri a seconda delle classi dimensionali delle imprese

Il principale cambiamento ascrivibile alla riforma si registra nell'introduzione di una "modularità" nel set di regole da osservare, differenziato a seconda della

reddito e 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.

⁵ Sugli aspetti fiscali derivanti dall'attuazione dei nuovi criteri civilistici si rinvia a quanto esaminato, in questa rivista; P. COPPOLA, *L'impatto del D.Lgs n. 139/2015 in ambito tributario: il ritorno al sistema del doppio binario nella determinazione del reddito e della base imponibile IRAP dei soggetti ITA Gaap*.

categoria di imprese tenute alla redazione del bilancio in cui, come si diceva, al decrescere delle dimensioni aziendali, si riducono gli adempimenti con l'obiettivo di un allineamento della disciplina di bilancio delle imprese medio-grandi alle legislazioni dei principali Paesi europei ed alla prassi internazionale (IAS) e di semplificazione per quelle di piccole dimensioni.

Per evitare l'aggravamento delle semplificazioni ispirate al "*Think Small First*", la Direttiva n. 2013/34/UE ha introdotto il divieto per gli Stati membri di introdurre *richieste aggiuntive* rispetto a quelle stabilite a carico delle piccole imprese.

In quest'ottica va, dunque, letta la previsione dell'obbligo posto a carico delle sole imprese medio-grandi di redazione del "rendiconto finanziario" in aggiunta ai documenti che compongono il bilancio ordinario (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa)⁶, destinato a fornire indicazioni sulla solidità e sull'andamento della gestione finanziaria dell'impresa, in precedenza raccomandato dai soli principi contabili nazionali⁷.

Per le imprese di piccole dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata, non tenute alla redazione del rendiconto finanziario (2435-bis, comma 2, c.c.), sono state previste talune semplificazioni, come quella di indicare nell'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni al netto dei fondi rettificativi, al pari dei soggetti

⁶ Ai sensi dell'art. 2425-ter c.c., introdotto dal D.lgs n. 139/2015, "*Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci*". Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis, comma 2, c.c.) e le microimprese (2435-ter c.c.). In dottrina, sulle novità in tema di redazione del rendiconto finanziario si vedano: P. PISONI, A. DEVALLE e F. RIZZATO, *Oic 10: la redazione del rendiconto finanziario*, in *il fisco* n. 36/2015, pag. 3455 ss.; L. FORNACIARI, *Il rendiconto finanziario nel nuovo bilancio d'esercizio*, in *Bilancio e reddito d'impresa* n. 12/2015, pag. 5 ss.; F. TELCH, *Bilanci 2017: le novità in bozza OIC 10 Rendiconto finanziario*, in *Prat. fisc. prof.*, n. 37/2016, pag. 4 ss.

⁷ Va precisato che l'obbligo di redazione del rendiconto riguarda anche le imprese che, indipendentemente dalle dimensioni, hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. Per dette imprese, infatti, l'art. 2435-bis, comma 1, c.c. anche dopo la riforma intervenuta con il D.lgs n. 139/2015, non ammette l'opzione per la redazione del bilancio in forma abbreviata, indipendentemente dal rispetto dei parametri dimensionali a tal fine richiesti (*manca il superamento di due dei seguenti limiti: totale attivo di € 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni di € 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 50 unità*); circostanza che, ai sensi della nuova formulazione del comma 2 del cit. 2435-bis, c.c. esonera le imprese dalla redazione del rendiconto finanziario.

tenuti alla redazione del bilancio ordinario, e quella di rilevare, a conto economico, le rivalutazioni e svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d) raggruppando siffatte componenti alle rivalutazioni e svalutazioni delle attività finanziarie. Inoltre, con riguardo alle imprese soggette ai bilanci in forma abbreviata, la legge specifica ora le informazioni che vanno necessariamente riportate in nota integrativa (con un criterio *in positivo*) in luogo del previgente criterio per cui la legge indicava le informazioni che potevano essere ivi omesse.

Con la riforma si è introdotta, inoltre, la categoria delle *microimprese* che, beneficiando di maggiori semplificazioni, sono quelle esonerate, oltre che dalla redazione del rendiconto finanziario, anche della nota integrativa, se forniscono in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall'art. 2427, nn. 9) e 16), c.c., cioè informazioni su impegni, garanzie e passività potenziali, oltre che sui rapporti patrimoniali esistenti con gli organi della società, e che non sono tenute ad applicare i nuovi criteri di valutazione per i titoli, crediti, debiti e derivati cui sono obbligate le imprese medio-grandi, oltre che le piccole, per opzione⁸.

Il D.lgs n. 139/2015 modifica, altresì, gli schemi ed i prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) per tener conto dell'introduzione dei nuovi istituti contabili (costo ammortizzato, derivati e coperture, come si vedrà) e dell'eliminazione o inserimento di alcune voci di dettaglio o dei documenti contenuti negli schemi e prospetti di bilancio vigenti.

3. I nuovi criteri di valutazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e debiti e strumenti derivati

Il decreto n. 139/2015, modificando i nn. 1) e 8) dell'art. 2426, introduce il nuovo criterio di valutazione per i titoli immobilizzati, crediti e debiti che andranno ora rilevati con il metodo del "*costo ammortizzato*" e "*dell'attualizzazione*" con lo scopo di far rappresentare alle imprese di maggiori dimensioni gli eventuali "accrescimenti" di valore di siffatte poste contabili al trascorrere del tempo, per

⁸ Sulla peculiarità dei bilanci delle microimprese si rinvia a F. ROSCINI VITALI, *I bilanci 2016 ricominciano da tre*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 agosto 2016.

migliorare l'intellegibilità delle voci di bilancio⁹.

Nel rispetto del criterio di "modularità" nel carico degli adempimenti di cui si riferiva, il criterio del costo ammortizzato non trova applicazione per le microimprese, né per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata le quali potranno, quindi, continuare ad applicare i criteri di cui al previgente art. 2426 c.c. e, quindi, a valutare i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo ed i debiti al loro valore normale.

Il metodo del costo ammortizzato prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell'attività/passività rappresentata da titoli, crediti e debiti - e, quindi, del prezzo pattuito, rettificato dai cd. "costi o ricavi di transazione" - al valore di rimborso a scadenza, a mezzo dell'"ammortamento" della differenza tra questi due valori¹⁰.

Adottando il nuovo criterio di valutazione, in presenza di costo/ricavo di "transazione", ovvero interessi, commissioni o altri oneri, il componente emerso andrà ripartito lungo la vita utile dello strumento (secondo una metodologia finanziaria) a rettifica della remunerazione del titolo. In tal modo, l'interesse correlato all'attività/passività iscritto nel conto economico diventa *quello effettivo*, in modo che in bilancio, esercizio dopo esercizio, si rappresenti la redditività realmente realizzata attraverso quell'operazione e non quella nominale indicata nel contratto.

In assenza di costi/ricavi di transazione, non vi sarà alcuna differenza tra il valore iniziale ed il valore nominale a scadenza del titolo (credito/debito) per cui il tasso

⁹ Sul punto G. CARUCCI, B. ZANARDI, *Valutazione dei crediti in bilancio in base al costo ammortizzato e al fattore temporale*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 maggio 2016; L. MIELE, *Nei bilanci entra il costo ammortizzato*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 novembre 2016; P. PARISI, *Bilancio 2016: criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli*, in *Prat. Fisc. prof.*, n. 1/2016, pag. 29.

¹⁰ La nuova formulazione dell'art. 2426, comma 2, c.c. prevede che per la definizione di costo ammortizzato si faccia riferimento ai principi contabili internazionali e, dunque, stando alle precisazioni fornite dalle bozze dell'OIC 15 *crediti* e OIC 19 *debiti* bisogna rifarsi allo IAS 39 (par. 9) secondo cui "il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

di interesse effettivo coinciderà con quello nominale (rappresentato, ad es., dal tasso applicato ad una dilazione di pagamento), senza determinare alcuna variazione sul valore iscritto in bilancio.

Quando, però, il tasso di interesse effettivo è *significativamente diverso* dal tasso di mercato, nel senso che esiste una differenza di valore significativa e non di scarso valore (in applicazione del *principio della rilevanza*), per misurare il tasso di interesse effettivo, occorrerà tener conto anche “del fattore temporale” (art. 2426, n. 8), c.c.) e procedere *all’attualizzazione* dei valori riferibili a tempi diversi al fine di renderli equiparabili¹¹.

L’altra novità riguarda gli “strumenti derivati” per i quali, del pari, con il D.lgs. n. 139/2015, modificando l’art. 2426, n. 11, c.c., si è introdotto il criterio del “*fair value*” allo scopo di far rilevare ai redattori del bilancio, gli eventuali plusvalori o minusvalori maturatisi a seconda dell’andamento del titolo. Nel caso in cui il derivato sia plusvalente, l’art. 2426, n. 11-bis), c.c. prevede che l’utile registrato sia accantonato in una riserva indisponibile¹².

È stata altresì introdotta una disciplina specifica per le “operazioni di copertura”, ovvero quelle operazioni che le imprese più strutturate compiono per fronteggiare determinati rischi finanziari o creditizi. La modifica (art. 2424 c.c.) colma la lacuna ad oggi esistente sui criteri di contabilizzazione di siffatte operazioni introducendo tra le voci del patrimonio netto la voce A) VII - “*Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*” destinata a “proteggere” l’impresa dai rischi di cassa connessi agli strumenti finanziari di copertura¹³.

4. I principi contabili della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma.

4.1. Con la riforma è stato codificato in via esplicita, all’art. 2423, comma 4, c.c.

¹¹ Sotto il profilo pratico, occorrerà iscrivere i crediti e i debiti al loro “valore attuale”, quando gli stessi non siano produttivi di interessi, o producano interessi in misura significativamente inferiore rispetto a quelli praticati in condizioni analoghe nel mercato.

¹² Sul punto, A. SURA, *Definita una disciplina ad hoc per la rilevazione in bilancio dei derivati*, in *il fisco* n. 46/2015, pag. 4462; L. FORNACIARI, *I contratti derivati nel nuovo bilancio d’esercizio*, in *Bilancio e reddito d’impresa* n. 2/2016, pag. 11; L. FORNACIARI, A. GARLASSI, *Il nuovo OIC XX: valutazione dei derivati*, in *Bilancio e reddito d’impresa*, n. 10/2016, pag. 25.

¹³ F. DEZZANI, *Derivati di “copertura” e “speculativi”: adozione “principi ias” anche per il codice civile*, in *il fisco* n. 46/2015, pag. 4455.

il principio della rilevanza in base al quale, "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione"¹⁴.

Non si tratta di una vera novità, considerando il fatto che il principio è stato già formulato dai principi contabili nazionali (OIC n. 11)¹⁵, e confermato in sede di legittimità.

Ad avviso della Suprema Corte, invero, il concetto di "rilevanza" (al pari della materialità) porta a dare rilevanza alla funzione precipua dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci ed al pubblico, in modo che l'informazione non diventi "fuorviante", tale, cioè, da influenzare, in modo distorto, le decisioni degli utilizzatori¹⁶. Si tratta, quindi, più che

¹⁴ Sul nuovo principio della rilevanza si vedano E. BOCCHINI, *op. cit.*, pag. 99 ss.; P. PISONI, F. BAVA, A. DEVALLE, F. RIZZATO, *Novità della nota integrativa del bilancio in forma ordinaria*, in *il fisco* n. 42/2015, pag. 4054 ss.. Sui principi di redazione del bilancio d'esercizio: G. ANGELICI, *Principi di redazione del bilancio*, in *La nuova disciplina dei bilanci delle società*, a cura di M. BUSSOLETTI, Torino, 1993, pag. 23 ss.; M. LACCHINI, *Modelli teorico-contabili e principi di redazione del bilancio*, Torino, 1994, pag. 85 ss.; L.A. BIANCHI, *I principi generali di bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, a cura di L.A. BIANCHI, Milano, 2001, pag. 125 ss.; F. PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio d'esercizio*, Padova, 2005, pag. 152 ss.; ID, *I principi di redazione del bilancio d'esercizio*, in *Il bilancio di esercizio*, a cura di A. PALMA, Milano, 2008, pag. 101 ss.; M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, pag. 169 ss.; E. BOCCHINI, *op. cit.*, pag. 49 ss.

¹⁵ Secondo l'OIC 11: "Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio", il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. La correttezza dell'informazione non si riferisce, infatti, solo all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante, sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

¹⁶ Con la sentenza n. 890 del 12.01.2016, ad es., i Giudici della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato che: "Materialità" e "rilevanza" dei fatti economici da rappresentare in bilancio costituiscono, allora, facce della stessa medaglia ed entrambe sono postulato indefettibile di "corretta" informazione, sicché le aggettivazioni materiali e rilevanti, ben lungi dal costituire ridondante endiade, devono trovare senso compiuto nella loro genesi, finalisticamente connessa - per quanto si è detto - alla funzione precipua del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, quali veicoli di informazioni capaci di orientare, correttamente, le scelte operative e le decisioni strategiche dei destinatari. Ed in tanto l'orientamento può essere "corretto" ed adeguato, in funzione di opzioni

altro, di una conferma della valenza del principio tra quelli generali di redazione del bilancio delle imprese.

Solo le microimprese non sono tenute ad osservare il principio della "rilevanza", giacché il loro bilancio si considera, *ex lege*, in grado di fornire siffatta rappresentazione. Per effetto della novella, sono state eliminate alcune regole che evocavano lo stesso a livello di valutazioni di bilancio (art. 2426, n. 12, c.c.) e di nota integrativa.

L'enunciazione del principio della rilevanza porta, in definitiva, a confermare la correttezza dell'informazione di bilancio e, quindi, la sua validità, in tutti i casi in cui l'allontanamento da una certa regola contabile non pregiudica la capacità del bilancio di fornire, *nel suo complesso*, una rappresentazione veritiera e corretta.

4.2. È stato, inoltre, inserito nel codice civile al n. 1-bis), comma 1, dell'art. 2423-bis c.c. il principio della *prevalenza della sostanza sulla forma*, per cui, dall'entrata in vigore del decreto, "*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*", in sostituzione del previgente principio per cui nelle valutazioni occorreva tener conto "*della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato*"¹⁷.

La nuova formulazione è volta a chiarire che la sostanza va riferita al sottostante dell'operazione o del contratto (e non alla forma) sebbene, anche con riferimento all'applicazione concreta di detto principio generale, la relazione illustrativa al D.lgs

davvero consapevoli e responsabili, in quanto l'informazione, oltreché veritiera, sia anche "immediata", nella sua essenzialità, e significativa".

¹⁷ Sulla codificazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed i relativi effetti nella redazione del bilancio, C. MEZZABOTTA, *Le novità sul bilancio civilistico: come potrebbe intervenire l'OIC?*, in *Bilancio e reddito d'impresa* n. 11/2015, pag. 23 ss.; A. SURIA, *Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali: aggiornamenti e prospettive evolutive*, in *il fisco* n. 38/2015, pag. 3665 ss.; M. CAVALLARI, *Novità bilancio 2016: prevalenza sostanza sulla forma*, in *Fisco e tasse*, 7 marzo 2016. Secondo parte della dottrina il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si poteva già ritenere implicitamente affermato all'art. 2423 bis c.c. In proposito: P. BALZARINI, *Principi di redazione del bilancio*, in *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di M. NOTARI, L.A. BIANCHI, in *Commentario Marchetti*, Milano, 2006, pag. 385 ss.; G. BIANCHI, *Il bilancio*, in *Le nuove s.p.a.*, diretto da O. CAGNASSO, L. PANZANI, Bologna, 2012, pag. 61 ss.; S. FORTUNATO, *Inquadramento sistematico del principio "substance over form"*, in *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari*, a cura di F. GALLO, G. SCOGNAMIGLIO, in *Quaderni di Giur. comm.*, n. 358, Milano, 2012.

n. 139/2015 rimanda all'attività di revisione dell'OIC 11.

Da notare che l'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma tra quelli contabili avrebbe dovuto comportare il definitivo abbandono del metodo patrimoniale per la contabilizzazione dei contratti di leasing con definitivo l'approdo al cd. metodo finanziario. Tuttavia, il legislatore, nella versione definitiva del D.lgs n. 139/2015, ha scelto di mantenere in essere l'attuale metodo di rilevazione (patrimoniale) dei contratti di leasing, in attesa del nuovo principio contabile internazionale dedicato a siffatti contratti (IFRS 16-Leases) che, sebbene risulti essere stato rilasciato il 13 gennaio 2016, dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2019¹⁸.

5. La nuova forma del bilancio delle imprese (tutte): l'eliminazione della sezione dedicata alle poste straordinarie del conto economico e dei conti d'ordine

Una delle novità di interesse di tutte le categorie di imprese concerne l'eliminazione dell'area E del conto economico dedicata alla rappresentazione degli oneri (E.20) e proventi straordinari (E.21)¹⁹.

Le voci che trovavano allocazione in tale sezione, nella maggior parte dei casi, dovranno essere ricollocate tra quelle di natura ordinaria, "risalendo" il conto economico, ed andranno fornite indicazioni nella nota integrativa (per le imprese obbligate alla sua redazione) circa "*l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*". L'intervento si colloca nell'esigenza di allineare la struttura del bilancio alla prassi internazionale che non prevede l'iscrizione in bilancio delle componenti "straordinarie" e tende ad eliminare gli spazi di discrezionalità insiti nella possibilità di allocare talune poste nell'area straordinaria, in luogo di quella ordinaria, rendendo poco intellegibile

¹⁸ La scelta del legislatore di mantenere in essere la contabilizzazione dei contratti di *leasing* con il metodo patrimoniale, in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul *leasing* è stata oggetto di critica in dottrina. Sul punto C. SOTTORIVA, *La redazione del bilancio di esercizio*, cit., pag. 1070 ss.; L. DE ANGELIS, *op. cit.*, pag. 66 ss.; E. BOCCHINI, *op. cit.*, pag. 144 ss.

¹⁹ Per un'analisi degli effetti dell'abrogazione della sezione straordinaria del conto economico con riferimento agli interessi passivi ed alla normativa relativa alle società di comodo, M. BRUSATERRA, *Il nuovo bilancio cambia il Fisco*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 agosto 2016; F. ROSCINI VITALI, *Eliminazione della parte straordinaria, ecco gli effetti*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 agosto 2016.

l'informazione.

Con la nuova formulazione di bilancio spariscono, del pari, i conti d'ordine, anche se la relativa informativa andrà fornita in nota integrativa.

L'eliminazione della sezione straordinaria crea non pochi problemi di allocazione delle voci "non ordinarie" tra le altre componenti della gestione caratteristica o accessoria.

L'OIC 12, nella sua versione aggiornata in bozza, ha cercato di risolvere il problema indicando analiticamente le voci di conto economico della sezione ordinaria dove ricollocare gli oneri e proventi straordinari nei casi in cui è possibile identificare "ex ante" in modo univoco, la più appropriata collocazione in base alla tipologia della transazione sottostante²⁰. Così, a titolo esemplificativo, è stato previsto che le plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie siano incluse, rispettivamente, nelle voci A5) *altri ricavi e proventi* e B14) *oneri diversi di gestione*.

Per gli oneri e proventi straordinari per i quali, invece, non è possibile identificare ex ante l'appropriata ri-classificazione, l'OIC 12 rimanda al redattore del bilancio il compito di individuare, sulla base dell'analisi puntuale circa la tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, la corretta classificazione nell'area caratteristica²¹.

6. Le voci di bilancio dedicate ai rapporti delle impresa con le società "sorelle"

Con la riforma si è prevista la separata rappresentazione in bilancio dei rapporti in essere dell'impresa con le società "consorelle", ovvero delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

La novella si coordina con l'informativa sui rapporti con le parti "correlate" già

²⁰ Sul punto, P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DAVEALE, F. RIZZATO, *Il nuovo OIC 12 in bozza: le novità nella classificazione delle voci in bilancio*, in *il fisco* n. 39/2016, pag. 3761 ss.

²¹ Si precisa che l'OIC 12 propone di mantenere, sebbene non richiesta dal codice civile, la distinzione nell'ambito della sezione ordinaria del conto economico tra l'attività caratteristica e quella accessoria, intendendo, per quest'ultima, quella costituita da "operazioni che generano componenti positivi che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria (come ad es. i ricavi da cessione d'azienda).

prevista dal codice civile e dallo IAS 24, oltre che ai nuovi obblighi di informativa sui compensi, anticipazione e crediti di amministratori e sindaci da fornire in nota integrativa sempre allo scopo di fornire maggiore chiarezza agli stakeholder.

7. Il “Write off” dei costi di ricerca e di pubblicità. La capitalizzazione dei (soli) costi di sviluppo e l’ammortamento dell’avviamento

7.1. Il D.lgs n. 139/2015 modifica radicalmente la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità eliminando la possibilità di includere gli stessi nei costi capitalizzabili iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali (in B.I.2 della situazione patrimoniale)²². I costi in esame andranno, quindi, qualificati “costi di periodo” e dovranno essere imputati a conto economico nell’esercizio del loro sostentamento²³.

A bene vedere, i costi di ricerca avevano già subito una “limitata capitalizzazione” per effetto dei principi contabili nazionali. L’OIC 24 aveva già previsto che la possibilità di capitalizzazione potesse riguardare i soli costi *di ricerca applicata* e non anche quelli di *ricerca di base*, la cui distinzione, peraltro, non è di agevole ed immediata comprensione.

Il fatto che ora sia stato previsto che tutti i costi di ricerca (applicata e di base), oltre che di pubblicità non siano più capitalizzabili, è destinata a creare effetti dirompenti sul bilancio delle imprese, visto che l’imputazione a conto economico delle stesse potrebbe incidere pesantemente sul risultato di gestione.

Un delicato problema si pone per i costi di ricerca (applicata) e di pubblicità già capitalizzati in esercizi precedenti, ancora in corso di ammortamento che non hanno, quindi, ancora esaurito i loro effetti.

L’OIC 24 prevede, al riguardo, la possibilità dell’inserimento di siffatti costi rispettivamente, nella voce BI2) “*costi di sviluppo*”, ovvero nella voce BI1) “*costi di*

²² Sul punto, F. ROSCINI VITALI, *Spese pubblicità e ricerca alla prova-cancellazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 31.12.2015, M. ORLANDI, *Pubblicità, costi di ricerca e sviluppo, avviamento: i nuovi criteri di valutazione in bilancio*, in *PMI* n. 3/2016, pag. 26 ss.

²³ La modifica ha interessato, per l’effetto, i criteri di ammortamento degli oneri pluriennali ex art. 2426, comma 1, n. 5 c.c. e la composizione degli stessi in nota integrativa ex art. 2427, comma 1, n. 3, c.c..

impianto e di ampliamento”, sempre che ricorrano le condizioni oggi richieste per la capitalizzazione di detti costi (di sviluppo ed impianto ed ampliamento)²⁴.

In mancanza di siffatte condizioni, i costi di ricerca applicata e di pubblicità già capitalizzati andranno eliminati dall'attivo dello stato patrimoniale con effetti da rilevare in bilancio “retroattivamente” per quanto previsto da altro principio contabile (l'OIC 29) e, quindi previa rettifica, in contropartita, delle riserve costituite con utili portati a nuovo, o altra componente del patrimonio netto, “se più appropriata”.

7.2. I costi di sviluppo, invece, potranno continuare ad essere capitalizzati (tra gli oneri pluriennali) secondo i “rivisitati” criteri di ammortamento ispirati, ora, alla necessità di conferire maggiore rilevanza alla durata della loro “vite utile”. Solo “in casi eccezionali” in cui, cioè, non sia stimabile la vita utile dell'immobilizzazione “in maniera attendibile”, si dovrà fare ricorso alla durata massima dei 5 anni (*sino ad oggi applicabile*).

Anche dopo la modifica apportata, è rimasto fermo che i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti all'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale” e che *“fino a che l'ammortamento dei costi ... di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve”*

²⁴ Secondo quanto precisato dall'OIC 24, perché i costi di sviluppo - intendendo per essi quelli inerenti all'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione - siano legittimamente capitalizzati, non è sufficiente che detti costi siano attinenti a specifici progetti, ma è altresì necessario che essi siano relativi ad un prodotto o ad un processo chiaramente definito, identificabile e misurabile; riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse; nonché recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito tali per cui i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto. Perché, invece, i costi di impianto ed ampliamento - intendendo per tali quei costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa - siano capitalizzabili l'OIC 24 precisa che è necessario che si dimostri la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, oltre al rispetto dei requisiti specifici richiesti per l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale degli oneri pluriennali in genere (dimostrazione dell'utilità futura, stima della ragionevole certezza la loro recuperabilità).

disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati".

Si osserva che l'effetto "combinato" delle due modifiche innanzi indicate è che ove si debbano "assorbire" gli effetti dell'eliminazione dell'attivo dei costi sostenuti in esercizi precedenti il 2016 capitalizzati (di ricerca e pubblicità) riducendo le riserve (di utili) o altra riserva "più appropriata" del patrimonio netto, si ridurrà il plafond di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare degli eventuali costi (di sviluppo) immobilizzati non ammortizzati, con probabile impossibilità per l'impresa di distribuire dividendi ai soci.

7.3. L'altra novità concerne l'avviamento per il quale, ferma la possibilità di ricorrere al criterio della vita utile, nei casi (eccezionali) in cui siffatta vita utile non possa stimarsi in modo attendibile, la durata massima del periodo di ammortamento diventa quella di 10 anni, in luogo della regola precedente dei 5 anni, previa indicazione della maggiore durata in nota integrativa (ex OIC 24)²⁵. Anche qui, anche dopo la modifica apportata, l'avviamento potrà essere iscritto all'attivo *"con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale se acquisito a titolo oneroso nei limiti del costo per esso sostenuto"*.

Da segnalare che il D.lgs n. 139/2015, recependo una prassi contabile consolidata (OIC 9), ha espressamente escluso che possa applicarsi il ripristino del valore di una precedente immobilizzazione svalutata, alle rettifiche di valore relative, con riguardo alle rettifiche di valore relative all'avviamento.

8. L'allocazione in bilancio delle azioni proprie

Con la riforma è stato radicalmente modificato il trattamento contabile delle *azioni proprie* che, com'è noto, andavano iscritte all'attivo della situazione patrimoniale tra le partecipazioni immobilizzate (voce B.III.4) o tra le partecipazioni nel circolante (C.III.5), a seconda della destinazione loro impressa dall'organo amministrativo²⁶.

²⁵ Sulle novità contabili in tema di ammortamento dell'avviamento, P. PARISI, P. MAZZA, *Bilancio 2016: i criteri di ammortamento in ipotesi di avviamento*, in *Prat. fisc. prof.* n. 46/2015, pag. 35 ss.

²⁶ Sul punto, B. DE ROSA, *Operazioni su azioni proprie: come contabilizzarle?*, in *Bilancio e reddito*

Con la riforma si è scelto il metodo di rappresentazione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto, conformemente all'analogo metodo stabilito dai principi internazionali. Per recepire il nuovo trattamento contabile si sono eliminate dalla situazione patrimoniale, le voci B.III.4 e C.III.5 e si è inserita la voce A.X. per accogliere la "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Se all'acquisto delle azioni proprie segue l'annullamento, la riserva negativa andrà stornata in contropartita alla riduzione del capitale sociale; la differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate dovrà imputarsi ad incremento o decremento del patrimonio netto; e così pure andrà imputata ad incremento o decremento di patrimonio netto la differenza tra il valore della riserva negativa ed il valore di realizzo delle azioni vendute.

Il nuovo criterio di rilevazione delle azioni proprie non si sofferma sulla natura della posta "contabile" che va portata in aumento o diminuzione del patrimonio netto per la quale sorge il dubbio se si tratti di una riserva di utile o di capitale; problema, a dire il vero, assai rilevante, in ambito civilistico e, soprattutto, in quello fiscale, andando ad impattare sulla differenza tassabile in caso di distribuzione di poste di patrimonio netto al socio, durante la vita societaria ed in caso di scioglimento del vincolo sociale²⁷.

A bene riflettere, con siffatto metodo, l'acquisto di azioni proprie viene visto come un rimborso di capitale ai soci e l'eventuale rivendita come una nuova emissione di capitale (in precedenza ridotto) per cui la posta che viene a crearsi dovrebbe assumere la natura di una riserva "di capitale", sebbene la stessa dipenda in realtà da una riserva di "utili" (in negativo) costituita all'atto dell'acquisto delle azioni.

d'impresa n. 5/2016, pag. 21 ss., L. DE ANGELIS, *Una questione in tema di acquisto di azioni proprie*, in *Le Società*, n. 6/2016, pag. 667 ss.. N. DE LUCA, *La riserva "negativa" per azioni proprie in portafoglio*, in *Società*, n. 1/2016, pag. 5 ss; C. SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015, cit.*, pag. 1061 ss.; G.F. Campobasso, *op. cit.*, pag. 246 ss.

²⁷ Sul punto, ci si permette di rinviare a quanto già rilevato in altro scritto: P. COPPOLA, *Il regime tributario delle poste di patrimonio netto tra norme civilistiche e fiscali*, in *Rass. trib.*, n. 1/2007, pag. 54 ss.

9. L'incidenza dell'“effetto di transizione” nei bilanci del 2016

L'impatto delle novità introdotte con la riforma del D.lgs n. 139/2015 va valutato, a ben vedere, sui bilanci 2016 non soltanto considerando gli effetti che scaturiscono dall'applicazione delle nuove regole “a regime”, ma anche tenendo conto del cd. “*effetto di transizione*” che è quello che va rilevato nelle differenze di valore tra il patrimonio netto rappresentato nel bilancio 2015 con le regole previgenti (al 31.12.2015) e quelle del patrimonio netto rappresentato con le nuove regole “all'apertura” e, quindi, all'inizio dell'esercizio 2016 (1-1-2016), come se i nuovi criteri e principi fossero stati già adottati negli esercizi precedenti.

Ed infatti, secondo i principi contabili (OIC 29), gli effetti conseguenti ai cambiamenti delle norme vanno rilevati in bilancio nell'esercizio in cui un nuovo principio contabile viene adottato (e, quindi, nel caso in esame, il 2016) e l'effetto cumulativo del cambiamento va determinato all'inizio dell'esercizio, come se il nuovo principio fosse stato sempre adottato, salvo che le nuove regole non introducano esplicite deroghe all'approccio retroattivo ed indichino di inserire il risultato del cambiamento (positivo/negativo che sia) a conto economico, (sino ad oggi) nella sezione straordinaria (sez. E) tra i proventi/oneri straordinari²⁸.

Ora, nel caso delle modifiche del D.lgs n. 139/2015, sono molte le innovazioni che producono sensibili modificazioni nel valore del patrimonio netto sia per i nuovi criteri di contabilizzazione di crediti, debiti, titoli e derivati; che per la cancellazione dal valore delle immobilizzazioni dei costi di pubblicità, non assimilabili a costi di impianto ed ampliamento, o quelli di ricerca applicata capitalizzati; oltre che per la riclassificazione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto o per la rideterminazione dell'avviamento o degli altri oneri immobilizzati (come i costi di sviluppo), qualora l'impresa decida di allineare il piano di ammortamento degli stessi ad altra durata commisurata alla loro “vita utile”.

L'alternativa contabile, sin ora non ammessa però dai principi nazionali, ma prevista in ambito internazionale (IFRS 1), dovrebbe essere quella di imputare gli

²⁸ Sul punto, A. SURA, *Il nuovo OIC 29 per i cambiamenti di principi contabili e stime e la correzione di errori*, in *il Fisco* n. 32-33/2016, pag. 3163.

effetti della transizione in una posta di patrimonio netto a variazione degli utili/perdite di periodo, per evitare di rilevare l'effetto della variazione di patrimonio direttamente a conto economico (*nella sezione straordinaria*).

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'art. 12 del D.lgs n. 139/2015 non si cura di disciplinare l'effetto di transizione e si limita a stabilire casi di esenzione all'applicazione retroattiva ai (nuovi) criteri di valutazione per le operazioni "non esaurite" (o pregresse) limitatamente ai casi di valutazione di titoli immobilizzati, debiti e crediti già iscritti in bilancio al 31-12-2015 per i quali le imprese possono non applicare il metodo del costo ammortizzato; nonché al caso dell'avviamento, iscritto in bilancio al 31-12-2015, per il quale le imprese hanno la facoltà di non adeguare il piano di ammortamento alla vita utile del bene.

Per le altre rilevanti modificazioni, dove non si applicano i casi di esenzione all'applicazione retroattiva, quali quelle in tema di strumenti finanziari derivati o in tema di capitalizzabilità di oneri di ricerca applicata e spese di pubblicità, alla data di implementazione del cambiamento di principio, dovranno stimarsi gli effetti che ci sarebbero stati sul patrimonio netto qualora la società avesse sempre applicato il nuovo principio.

Tali effetti, una volta determinati, andranno contabilizzati adeguando le voci patrimoniali impattate dagli stessi e contabilizzando, in contropartita, il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio di applicazione dei nuovi principi, non potendosi rilevare più i differenziali a conto economico, nella sezione straordinaria, soppressa dal D.Lgs n. 139/2015²⁹.

L'OIC 29 ammette al più una contabilizzazione retroattiva in *versione semplificata* allorquando non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o questo sia particolarmente oneroso ammettendo la contabilizzazione degli effetti del nuovo principio sul saldo delle attività e passività all'inizio dell'esercizio di implementazione, che coincide con quello prima

²⁹ La novità è in linea con i principi contabili internazionali Ias/Ifrs i quali, in base alle disposizioni del principio Ias 8, stabiliscono proprio una contabilizzazione del cambiamento di principio contabile basata sulla rettifica del patrimonio netto di apertura dell'esercizio riportato per comparazione e non a conto economico.

applicazione del nuovo principio. Ove fosse possibile determinare gli effetti del cambiamento solo da una determinata data in poi e detta data coincida con l'apertura dell'esercizio di implementazione, l'OIC 29 ammette la contabilizzazione cd. prospettica che porterà a rilevare l'effetto del cambiamento solo nell'esercizio in cui esso interviene. In questi casi la nota integrativa dovrà indicare le ragioni dell'utilizzo di queste semplificazioni.

L'OIC 12 si è espresso anche con riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche che conseguono alla *"riclassificazione degli oneri e proventi straordinari"* dovuti all'eliminazione della sezione E del conto economico che dovranno essere applicati *"retroattivamente"* ai sensi dell'OIC 29 *"ai soli fini riclassificatori"*, precisando che eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 12, potranno essere rilevati in bilancio *"prospetticamente ai sensi dell'OIC 29"*.

Pertanto, sulla base dei principi contabili aggiornati e tenuto conto dei casi di eccezione sopra indicati (art. 12, D.lgs n. 139/2015) si è (almeno) certi del fatto che le componenti delle voci riferite ad operazioni *"che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio"* potranno continuare ad essere contabilizzate in conformità ai precedenti principi, mentre restano incertezze in ordine alle *"poste contabili"* che scaturiscono per *l'effetto di transizione* con riferimento ai nuovi criteri di contabilizzazione aventi efficacia retroattiva che dovranno essere portate a rettifica del patrimonio *"al netto degli effetti fiscali"*, a loro volta di incerta individuazione e natura.

ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (15G00153). (GU n.205 del 4-9-2015)

Vigente al: 19-9-2015

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicit  dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n.78/660/CEE e n.83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo II

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato

Art. 1-5 (OMISSIS)

Art. 6

Modifiche al codice civile

1. All'articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma   sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo».

2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;

b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) le parole: «, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» sono soppresse;

b) dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

4. Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»;

b) le parole: «d) altre imprese;» sono sostituite dalle seguenti: «c) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente: «d-bis) altre imprese;»;

c) le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate;

d) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;»;

e) le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4) strumenti finanziari derivati attivi;»;

f) le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»;

g) dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» sono inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»;

h) le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «D) Ratei e risconti.»;

i) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII

- Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»;

l) le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri.» sono sostituite dalle seguenti: «2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»;

m) dopo le parole: «11) debiti verso controllanti» sono inserite le seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;»;

n) le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E) Ratei e risconti.»;

o) il terzo comma è abrogato.

5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del

patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter».

6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

b) dopo le parole: «a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

c) dopo le parole: «d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

d) le parole: «D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:» sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:»;

e) dopo le parole: «18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti finanziari derivati;»;

f) dopo le parole: «19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti finanziari derivati;»;

g) le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio».

7. Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile e' inserito il seguente:

«Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario). - Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci».

8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: «interna o presso terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile»;

b) al numero 3) del primo comma la parola: «; questo» e' sostituita dalle seguenti: «Il minor valore» e dopo le parole: «rettifica effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»;

c) al numero 4) del primo comma dopo le parole: «superiore al valore corrispondente del patrimonio netto» sono inserite le seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»;

d) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente: «5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati»;

e) al numero 6) del primo comma le parole: «e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;» sono sostituite dalle seguenti: «. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento»;

f) il numero 7) del primo comma e' sostituito dal seguente: «7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)»;

g) il numero 8) del primo comma e' sostituito dal seguente: «8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo»;

h) il numero 8-bis) del primo comma è sostituito dal seguente:

«8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita' in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto»;

i) dopo il numero 11) del primo comma è inserito il seguente:

«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il

rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;

l) il numero 12) del primo comma è abrogato;

m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

n) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

o) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

p) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

q) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

r) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile».

9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) del primo comma, le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"» sono sostituite dalle seguenti: «costi di sviluppo»;

- b) al numero 7) del primo comma, dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «, quando il loro ammontare sia apprezzabile» sono soppresse;
- c) il numero 9) del primo comma e' sostituito dal seguente: «9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonche' gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonche' controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;»;
- d) al numero 10) del primo comma, le parole: «se significativa,» sono soppresse;
- e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal seguente: «13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali»;
- f) al numero 16) del primo comma dopo le parole: «l'ammontare dei compensi» sono inserite le seguenti: «, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli» e dopo le parole: «ciascuna categoria» sono inserite le seguenti :», precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria»;
- g) al numero 18) del primo comma, dopo le parole: «obbligazioni convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i warrants, le opzioni»;
- h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole: «qualora le stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse;
- i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:
 «22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite»;
- l) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.».

10. All'articolo 2427-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: «valore equo «fair value»» sono sostituite dalle seguenti: «fair value»;
- b) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «b) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto

economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.»;

c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5) e' abrogato.

12. All'articolo 2435-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;» sono soppresse e dopo le parole: «esigibili oltre l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «voci D18(a), D18(b), D18(c)» sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a), D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»;

c) il quarto comma e' abrogato;

d) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)»;

e) al sesto comma le parole: «limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti: «con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione»;

f) dopo il settimo comma e' inserito il seguente: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.».

13. Dopo l'articolo 2435-bis del codice civile e' inserito il seguente:

«Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

a) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

b) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

a) del rendiconto finanziario;

b) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le

informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
c) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma».

14. All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: «Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro».

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, la cifra: «17.500.000» e' sostituita dalla seguente: «20.000.000»;

b) alla lettera b) del comma 1, la cifra: «35.000.000» e' sostituita dalla seguente: «40.000.000»;

c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

d) al comma 3-bis, dopo le parole: «non sono» e' inserita la seguente: «altresi'» e dopo le parole: «dell'articolo 29» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28»;

e) alla lettera a) del comma 4, le parole: «delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «di altro Stato membro delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformita' ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»;

f) alla lettera b) del comma 4, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea»;

g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana» sono inserite le seguenti: «o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse.

2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo

9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali».

3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli» sono soppresse;

b) al comma 4 l'ultimo periodo e' sostituito da seguente: «Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.».

5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati»;

b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico» sono inserite le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei».

6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data» sono inserite le seguenti: «di acquisizione o alla data»;

b) al comma 3, le parole: «"differenza da consolidamento" o e' portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite dalle seguenti:

«"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.» e le parole: «dall'art. 2426, n. 6, del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del codice civile».

7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa».

8. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole:

«nell'art. 2426, n. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».

9. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «nella consistenza delle» e' inserita la seguente: «altre»;

c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»;

d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse;

e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita' potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili»;

f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse;

g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali»;

h) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria»;

i) la lettera o-bis) e' abrogata;

l) alla lettera o-ter), le parole: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono sostituite dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio»;

m) alla lettera o-quinquies), le parole: «le stesse siano rilevanti» sono soppresse;

n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in

cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato; o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.».

10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata.

11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il comma 2 è abrogato.

12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) alle societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

d) alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);

e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) alle societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) alle societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

p) il comma 2 e' abrogato.

Capo III

Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi

Art. 8-10 (OMISSIS)

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

Disposizioni finali, transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

3. L'Organismo italiano di contabilita' aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando